

Roma, 6 agosto 2001  
Prot. n. 0137/01/E.4.1./E.13.3.  
CIRC. N. 16720

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

OGGETTO: Congedi parentali – Finanziamenti *ex art.* 9, l. n. 53/2000.

Il 13 luglio 2001 è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 161 il decreto 15 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, in attuazione dell’art. 9, della legge n. 53/2000, dispone la destinazione della somma annua di lire 40 miliardi all’erogazione di contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario volta a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro.

Di seguito illustriamo i profili essenziali del decreto.

*1. tipologia di azioni positive ammesse al finanziamento*

Il decreto ammette al finanziamento le azioni positive di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)* dell’art. 9, l. n. 53/2000 ovvero:

- a)* progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui il part time reversibile, il telelavoro e il lavoro a domicilio, l’orario flessibile in entrata o in uscita, la banca delle ore, la flessibilità sui turni, l’orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione.
- b)* programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Le ipotesi previste sono estremamente ampie ed articolate, tanto da soddisfare sia le più comuni e ricorrenti fattispecie di articolazione della prestazione lavorativa sia le altre fattispecie ipotizzabili di azioni positive per la flessibilità.

L'erogazione del finanziamento, infatti, non è vincolata alla presentazione di progetti riferibili esclusivamente alle ipotesi sopra richiamate. La norma si limita a statuire che il finanziamento è destinato a quelle imprese che "genericamente" applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità ed è, pertanto, a solo titolo esemplificativo che la detta disposizione richiama, "in particolare", le ipotesi a), b) e c) di cui sopra.

## *2. stipula dell'accordo contrattuale*

Gli accordi contrattuali contenenti le azioni positive per la flessibilità debbono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Per le azioni di cui alle lettere a) e b) gli accordi devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o aziendale e, pertanto, deve trattarsi di accordi di secondo livello, aziendale o territoriale.

Con riferimento ai progetti di cui alla lett. c), invece, stante la peculiarità degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali.

Il saldo del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, a seguito di presentazione di idonea certificazione alla commissione di cui all'art. 4 del decreto, sottoscritta congiuntamente dal responsabile aziendale o dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione di conformità al progetto concordato rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo.

Le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota al fine di creare una rete di supporto alla contrattazione. Gli accordi stipulati nell'ambito di tali sperimentazioni sono valutati assegnando un ulteriore titolo preferenziale.

### *3. le azioni positive di cui alla ipotesi a)*

I soggetti destinatari di tali azioni sono le lavoratrici madri e i lavoratori padri, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 8 anni, elevati a 12 in caso di affidamento o di adozione.

Nella richiesta di finanziamento deve essere espressamente indicata la valenza di azione positiva del progetto e, quindi, l'innovazione apportata rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nell'azienda relativamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati

Tali azioni positive dovranno introdurre forme di flessibilità dirette ad agevolare il tempo di lavoro delle lavoratrici o dei lavoratori con il tempo di vita, inteso, in via prioritaria, ma non esclusiva, con riferimento alla cura dei figli, anche adottivi o in affidamento.

### *4. le azioni positive di cui alla lettera b)*

I soggetti destinatari di tali azioni sono i lavoratori e le lavoratrici che abbiano beneficiato di un periodo di congedo e per i quali siano previsti programmi formativi diretti ad agevolare il loro reinserimento.

In funzione di tali azioni si considera congedo un periodo non inferiore a sessanta giorni di assenza dal lavoro per le finalità previste nel decreto, salva diversa previsione inserita negli accordi collettivi.

In via prioritaria, sono ammessi al finanziamento programmi di formazione diretta al reinserimento lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di congedo per maternità, paternità ovvero congedo parentale.

Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione al finanziamento il progetto di formazione che, oltre all'aggiornamento professionale – anche collegato ad eventuali processi di innovazione o modifiche organizzative dell'azienda – sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo.

### *5. le azioni positive di cui alla lettera c)*

I soggetti destinatari di tali azioni sono i titolari di impresa e i lavoratori autonomi.

I programmi o i progetti ammessi a tale finanziamento devono prevedere la sostituzione del titolare di impresa o della lavoratrice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Con riferimento alla lettera c) i programmi o i progetti ammessi al finanziamento devono prevedere la sostituzione del titolare di impresa o della lavoratrice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Gli accordi collettivi, nell'ipotesi in cui la sostituzione avvenga con lavoratrici o lavoratori che già usufruiscono di un trattamento pensionistico, possono prevedere una compensazione del reddito di questi ultimi che tenga conto della perdita dello stesso derivante dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo.

L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento dei progetti e' subordinata alla effettiva e concreta attuazione degli stessi cioè alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste.

Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite dall'art. 5 del decreto.

Tutte le domande di presentazione dei progetti, che non possono avere una durata superiore ai 24 mesi, debbono essere presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno.

Per l'anno 2001 le domande devono essere presentate entro il 10 settembre e il 10 novembre 2001.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis  
DIRETTORE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/it